

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1247 DEL 15/07/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "PSIOP – PSICOTERAPIA, INTERVENTO SUL DISAGIO IN AMBITO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA" CON SEDE LEGALE A PADOVA, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA - RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 1022/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

L'Istituto “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” - C.F. 07608180159, P. IVA 002288000280 (Cises srl ente gestore) - di seguito denominato Istituto, con sede legale in Padova, Via Valerio Flacco n. 10, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della Convenzione, scaduta il 05.06.2026, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 56/89 e dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998.

A tal proposito, si prende atto che:

- l'art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l'art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- la titolarità della Scuola di Psicoterapia in parola è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 02.11.2005 - G.U. n. 263 del 11.11.2005.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020 e sue s.m.i.

Considerato infine l'interesse dell'Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la convenzione con l'Istituto “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” con sede legale in Padova, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all'allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'“UOS Formazione” di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario  
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

### **TRA**

**L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona"**, riconosciuto dal Miur con D.M. 02.11.2005 - G.U. n. 263 del 11.11.2005 – C.F. 07608180159, P. IVA 002288000280 (Cises srl ente gestore), di seguito denominato Istituto, con sede in Padova, Via Valerio Flacco n. 10, nella persona del legale rappresentante Dott. Bruno Giacomo De Carlo nato a Padova (PD) il 12.02.1993;

### **E**

**L'Azienda U.L.S.S. N.8 "Berica"** con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata anche "Soggetto/Azienda/Ente Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assemergs, nato in Svezia (EE) il 08/07/1961 – domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (200) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART.1**

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso

il soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **2** all'anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

#### ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

#### ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi dei tutor del soggetto promotore e della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture del soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione alla diagnosi clinica e all'attività psicoterapeutica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### ART.4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

#### ART. 5

L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché, da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

#### ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### ART. 8

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla registrazione, sono a carico della parte che la richiede.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta dalla Scuola.

#### ART. 9

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990.

Per L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul  
disagio in ambito organizzativo e valorizzazione  
della persona"  
il Legale rappresentante  
Dott. Bruno Giacomo De Carlo

Per Azienda ULSS 8 Berica  
  
il Direttore Generale  
Dott. Peter Assembergs